



## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SCIUTO	Presidente
(RM) SIRGIOVANNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

**Relatore ESTERNI - CHERTI STEFANO**

**Seduta del 12/02/2021**

### FATTO

1) I Ricorrenti affermano di essere eredi di n. 10 BFP, serie Q/P, sottoscritti in data 06.08.1986 e di averne chiesto il rimborso in data 22.02.2020. La parte ha ricevuto un rimborso per un valore di euro 75.859,00, inferiore a quello spettante a termini dei rendimenti riportati sul retro dei titoli.

2) In particolare, lamentano l'errata liquidazione dei rendimenti indicati sul retro dei buoni con riferimento al periodo dal 21° al 30° anno, considerato che il timbro integrativo ivi apposto (peraltro il più delle volte illeggibile), riguarda solo il primo ventennio. Invero, le indicazioni contenute nei titoli hanno ingenerato un legittimo affidamento circa l'applicazione delle condizioni migliori ivi stampigliate, ancorché diverse da quelle stabilite dal Decreto di emissione, e tale affidamento merita di essere salvaguardato.

3) Chiariscono che, anche se la sottoscrizione dei buoni è intervenuta in una data di molto anteriore al 1° gennaio 2009, oggetto del contendere sono gli effetti del rapporto così instauratosi. Chiedono quindi l'integrazione del rimborso già ottenuto oltre al riconoscimento delle spese legali sostenute.

4) L'intermediario, costituendosi, ha dichiarato nel merito che la disciplina dei BFP, in quanto meri titoli di legittimazione, si forma sulla base delle risultanze cartolari come integrate dalle pertinenti previsioni normative. Osserva *ex adverso* che con riguardo ai BFP dedotti in giudizio, la serie di emissione è la Q, istituita con apposito decreto ministeriale del 13.06.1986; i buoni sono stati sottoscritti su moduli cartacei appartenenti alla precedente una serie P, sui quali è stato correttamente apposto timbro recante l'indicazione della nuova serie e dei nuovi rendimenti



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

applicabili fino al 20° anno - applicandosi dal 21° al 30° anno un importo fisso bimestrale calcolato in base al tasso massimo raggiunto nel periodo precedente.

5) Riporta nota con cui il Ministero dell'economia e delle finanze qualifica come «aberrante» l'ipotesi per cui su uno stesso Buono gli interessi possano «*venir calcolati con riferimento a due serie diverse*». La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM istitutivo della serie Q ha assolto pienamente alla funzione di conoscibilità e trasparenza delle relative condizioni, sicché non può dirsi sorto alcun affidamento legittimo in capo alla parte ricorrente circa l'applicazione dei rendimenti originariamente stampigliati del diritto al rimborso. Conclude quindi per l'inammissibilità del ricorso, o in subordine, per il suo rigetto.

## DIRITTO

Come già in altre occasioni si è avuto modo di chiarire, il Collegio ritiene di dover seguire l'orientamento della Corte di Cassazione (confermato pure di recente dal Coll. di Coordinamento con Decisione n. 6142 del 3 aprile 2020) di tutela dell'affidamento del cliente nell'interpretazione delle risultanze testuali del buono fruttifero. Il riferimento specifico è alla pronuncia n. 13979/2007 delle Sezioni Unite della Suprema Corte, che ha affermato la prevalenza delle condizioni riportate sul titolo rispetto a quelle dettate dal regolamento istitutivo, sottolineando che *“La discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione dall'ufficio ai richiedenti può [...] rilevare per eventuali profili di responsabilità interna all'amministrazione, ma non può far ritenere che l'accordo negoziale, in cui pur sempre l'operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia avuto ad oggetto un contenuto divergente da quello enunciato dai medesimi buoni”*. La funzione stessa dei buoni postali, destinati a essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di risparmiatori, non tollerebbe un'interpretazione diversa, la quale – ponendo a carico dei sottoscrittori le conseguenze di un errore imputabile all'amministrazione – finirebbe per compromettere le esigenze di tutela del risparmio diffuso (Cass. Civ., Sez. Un., 15 giugno 2007, n. 13979).

Alla luce di quanto sopra esposto, nel caso di specie emerge quindi che l'intermediario, nonostante l'intervenuto decreto ministeriale, non ha diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento dei titoli, mancando nel timbro stampigliato nei buoni in questione la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno e ingenerando pertanto nel sottoscrittore l'affidamento in ordine al non mutamento dei rendimenti indicati originariamente, in termini di importi assoluti, sul retro del titolo in relazione al periodo successivo al 20° anno dall'emissione.

In base alle considerazioni sopra illustrate, il Collegio accoglie quindi il ricorso e accerta il diritto di parte attrice, con riferimento ai buoni oggetto di disputa, alla liquidazione degli interessi secondo le condizioni riportate sul verso del titolo per il periodo successivo alla scadenza del 20° anno dalla emissione, che l'intermediario dovrà pertanto corrispondere alla parte ricorrente qualora non vi abbia già provveduto e nei limiti della domanda (fermo restando che i rendimenti fino al 20° anno sono quelli riferiti, tramite apposita stampigliatura sul retro, alla serie Q/P).

Infine, stante le risultanze in atti che confermano l'avvenuta liquidazione della parcella del professionista, può accogliersi la domanda volta al rimborso delle spese per l'assistenza professionale per complessivi euro 837,53.

## P.Q.M.

**Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente gli importi determinati nella misura indicata sul retro del titolo per il periodo successivo alla scadenza del 20° anno dall'emissione, dedotto quanto già rimborsato in relazione al medesimo periodo. Dispone inoltre che l'intermediario corrisponda l'importo di euro 837,53 a titolo di spese di assistenza professionale.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.  
La decisione è stata assunta all'unanimità.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MAURIZIO SCIUTO